



STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "ITTIHAD"

Art. 1) Denominazione, sede, normativa applicabile, durata

1. L'Associazione costituitasi il giorno 28 gennaio 2018, denominata Associazione Promozione Sociale "ITTIHAD", nella forma abbreviata APS IttiHAD, con sede legale a Venezia (VE), in Via Giovanni Gabrieli 1.
2. L'Associazione ha la facoltà di istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate anche in altre città d'Italia o all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.
3. Il trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").
5. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'ente morale.
6. La sua durata è illimitata.

Art. 2) Finalità

1. L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere esclusivamente attività aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi beneficiari, degli Associati, di loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.
2. In particolare, l'Associazione intende:
 - a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle culture multietniche attraverso l'affermazione della cultura riformista nei campi economici, sociale, culturale, politico, dell'informazione, della comunicazione e istruzione;
 - b) favorire l'aggregazione, la partecipazione, la formazione dei cittadini, delle classi dirigenti (anche ai fini del governo del territorio), per il miglioramento delle condizioni di vita nel territorio italiano, in particolare nella città di Venezia, nella sua provincia, nella sua regione;
 - c) diffondere la cultura del rispetto della dignità umana, libertà fondamentali, delle tradizioni e usanze, in una società sempre più multiculturale e multietnica;
 - d) contrastare fenomeni di esclusione, emarginazione, intolleranza, razzismo e xenofobia, intervenendo per favorire il dialogo, la convivenza e l'integrazione fra le diverse etnie che vivono la nostra realtà;
3. L'associazione vuole ricercare e proporre soluzioni etiche, morali, sociali, di costume al fine di migliorare la qualità di vita nella società.

Art. 3) Attività generali e attività secondarie

1. L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere in via principale le attività generali, qui di seguito indicate con la elencazione di cui all'art. 5 del CTS:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- b) l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- c) n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- d) r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- e) w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- f) z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione svolge le seguenti attività per la migliore realizzazione delle attività generali di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) promuovere attività informative ed educative per la difesa dei diritti di dignità umana, libertà fondamentali e identità d'origine;
- b) organizzare incontri, attività e interazioni fra forze economiche, culturali ed istituzionali della città, incluse Università e parti sociali, su tematiche specifiche e di interesse comune;
- c) organizzare iniziative di interesse culturale e sociale tesi a favorire l'educazione e la formazione umana dei giovani e dei cittadini al rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani basilari, la cura e la tutela dell'ambiente e della pace civile;
- d) promuovere iniziative in grado di far conoscere e valorizzare nella scuola e nella società la cultura delle popolazioni immigrate;
- e) animare il tempo libero con iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo-ricreativo, di animazione sociale (es. feste, gite, soggiorni, incontri settimanali in sede, uscite domenicali, iniziative di educazione alla pace, ecologiche, difesa dell'ambiente, ecc.) atte a prevenire disagi e/o devianze;
- f) dare informazioni e assistenza ai migranti per consentire l'accesso ai servizi e alle risorse presenti sul territorio e favorirne la corretta utilizzazione;
- g) fornire agli stranieri informazioni e, qualora possibile, supporto nelle pratiche di richiesta e rinnovo dei permessi di soggiorno, carte di soggiorno e accesso alle opportunità di lavoro;
- h) individuare strategie migliori per l'utilizzo dei servizi esistenti e fruibili da parte degli immigrati stranieri, eventualmente anche attraverso interventi di mediazione culturale nonché facilitando la comunicazione tra gli stranieri e gli operatori degli enti pubblici e privati;
- i) costruire dei rapporti di collaborazione nell'ambito del Comune e della Regione tra diversi settori/uffici dell'amministrazione per concordare prassi di intervento condivise su singoli casi, progetti, procedure e pratiche amministrative;
- j) promuovere e organizzare corsi di formazione sulle lingue straniere;
- k) monitorare la presenza degli stranieri sul territorio, per approfondire la conoscenza delle caratteristiche demografiche e sociali;
- l) realizzare interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte di adulti stranieri, comprensivi di riferimenti alle leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;
- m) organizzare seminari, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, per l'educazione giuridica e le norme di convivenza civile;
- n) sensibilizzare dei membri dell'associazione ai principi di legalità, offrendo loro materiale didattico, come periodici, testi giuridici, spiegazioni delle nuove leggi entrati in vigore, anche con la traduzione in diverse lingue;



- o) partecipare ai progetti di iniziativa nazionale, internazionale ed europea finalizzati a interventi di carattere umanitario o comunque compatibili con le attività e gli ambiti indicati nel presente documento;
- p) individuare i bisogni indifferibili dei residenti al fine di predisporre successivamente interventi e servizi idonei a garantire loro una esistenza dignitosa, con pari diritti e opportunità;
- q) promozione e gestione di organi di informazione (giornali, riviste) su carta stampata, radio, TV, web per il migliore raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

3. Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri per i soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

4. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell' art. 6, comma 1, CTS.

Art. 4) Associati

1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell' Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti, e sono esentati al pagamento della quota associativa;
- c) Soci Sostenitori, coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale di libera scelta, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni; tale categoria di Associati, nonostante il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, ha diritto al potere di elettorato sia passivo che attivo negli organi associativi e di essere convocati nelle assemblee sociali;
- d) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti, precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

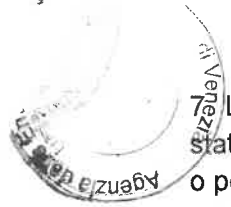
3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa).

Art. 5) Ammissione degli Associati

1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.
2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.
5. In caso di respingimento della domanda di ammissione, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
6. In ogni caso di respingimento della domanda di ammissione, il soggetto richiedente può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
7. Il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la relativa comunicazione di accoglimento.
8. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.
9. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale, resta comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 6) Recesso ed esclusione dell'Associato

1. Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, esprimere la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, tale recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi; tale esclusione ha effetto dal decimo giorno successivo alla notifica dei provvedimenti di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
3. Nello specifico, i partecipanti, in mancanza di regolare pagamento della quota associativa e/o assenza ingiustificata dalla partecipazione nelle assemblee, protratti per 3 (tre) mesi consecutivi, sono soggetti alla valutazione del Consiglio Direttivo che potrà decretarne la loro esclusione.
4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, L'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.
5. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
6. Qualora l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può rivolgersi all'Assemblea dei Soci per ulteriori chiarimenti e/o provvedimenti.



7. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

8. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

Art. 7) Entrate

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 8) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell' art. 7, comma 2, CTS.

3. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, a patto che il finanziamento debba essere redatto in forma scritta e nel rispetto della normativa CTS, altrimenti l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.

4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall' Associazione.

5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità

dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9) Incremento del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a. per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b. per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c. per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d. per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e. per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art. 10) Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Art. 12) Principi generali

- 1) L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.
- 2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 3) Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.
- 4) L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
- 5) L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 13) Competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per bilancio d'esercizio.
- 2) L'Assemblea inoltre:
 - a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
 - c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
 - d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
 - g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
 - h) approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
 - i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - j) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 14) Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno cinque Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.
- 2) La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica oppure comunicazione fatta nel gruppo WhatsApp dell'Associazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
- 3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
- 4) Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.
- 5) Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
- 6) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.
- 7) L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 8) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti nel Libro degli Associati.



Art. 15) Deliberazioni dell'Assemblea

- 1) Ogni Associato ha diritto a un voto.
- 2) Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.
- 4) Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
- 5) La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo e le sue competenze

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.
2. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Vice Segretario, a Tesoriere, a Vice Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Al Consiglio Direttivo compete di:
 - a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
 - b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
 - c) qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri;
 - d) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - e) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
 - f) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
 - h) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
 - i) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
 - j) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Art. 17) Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di cinque a un massimo di quindici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario, il Tesoriere e il Vice Tesoriere.
2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Art. 18) Durata della carica

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, è compito dell'Assemblea rielleggerne uno nuovo con le medesime modalità di voto previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.
4. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
6. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 19) Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.
2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica oppure nel gruppo WhatsApp del Consiglio Direttivo contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno tre giorni prima dell' adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno il giorno prima.
4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 20) Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

Art. 21) Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, qualora istituito, è composto dal Presidente e da altri tre Consiglieri.
2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Art. 22) Presidente e Vice Presidente

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:
- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
 - b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonché della normativa applicabile;



- c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
 - d) convocare L'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
 - e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - f) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - g) attribuire, ove sia necessario oppure opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 23) Segretario e il Vice Segretario

- 1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
- 2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
- 3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.
- 4. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Segretario in mancanza del Segretario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Segretario.

Art. 24) Tesoriere

- 1. Il Tesoriere:
 - a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
 - b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
 - c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve fare il Consiglio Direttivo.
- 2. Il Vice Tesoriere sostituisce il Tesoriere in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Tesoriere in mancanza del Tesoriere costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Tesoriere.

Art. 25) Organo di Controllo

- 1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
- 2. In caso di nomina di un Controllore Unico e nominate anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

3. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

4. L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

5. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

6. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

7. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

8. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

10. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

11. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

12. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

13. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

14. Ai membri dell'Organo di Controllo è corrisposto un compenso in misura proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 26) Bilanci, libri e scritture

1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

2. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a. il Libro degli Associati;
- b. il Registro dei Volontari;
- c. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee;
- d. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.



4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Art. 27) Estinzione e scioglimento

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 28) Arbitrato

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale la Camera di Commercio di Venezia.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Seguono le firme per l'approvazione.

MAHMUD ARIF

SAMRA ABDULLAH BIN

MIA TAMIM

HOSSAIN AFTAB

Md. Meshkur Rahman Abir

HASSAN ABID

DASH DIPOK

Sander Samara

SAR DER SAWON SARDERSHAWON



MIAH SAGAR

Sagar

MIAH AKAS

A

Verbale di Assemblea Ordinaria del 10/05/2023

L'anno 2023, il giorno 10, del mese di maggio, alle ore 14:00, presso Via Gabrieli 1, Mestre, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Ittihad".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. Mahmud Arif, verbalizza il Sig. Samrat Abdullah Bin

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale contenente l'odg, l'ora e il luogo, che sono presenti numero 11 (undici) soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

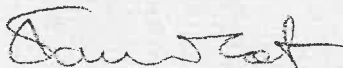
Revisione dello statuto per adeguamento alla normativa CTS;

Varie ed eventuali.

Sul punto numero 1 all'ordine del giorno il Presidente informa sulle modifiche dello statuto e ne dà lettura ad alta voce del nuovo statuto. Dopo una breve discussione, l'assemblea approva all'unanimità le modifiche, quindi approva il nuovo statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

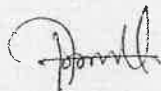
Il Segretario



Il Presidente

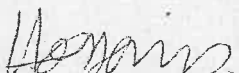


MIA TAMIM

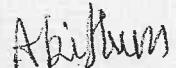


Md. Moshir Rahman Akin

HUSSAIN AFTAB



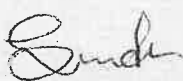
HASSAN ABID



DASH DIPOK



SARDER SAMARA



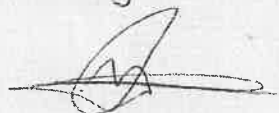
SAR DER SAWON

SARDER GHAWON

MAHA SAGAR



MAHA AKAS



IL FUNZIONARIO (*)

Lamperti Silvio

Firma, su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amicare

Ufficio Territoriale di Venezia 2

Al. N. 1306 serie 3A PRIVATI

Reg. II 25-05-2023

Euro

Conformi al Mod. F 24

© 2000 WILEY-LISS